

IL NUOVO CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA

Informativa 2\019 - Alcune novità del nuovo codice della Crisi d'Impresa

Chi è stato escluso ?

Non tutte le attività aziendali sono interessate dal nuovo codice, sono escluse dall'obbligo di applicazione degli strumenti di allerta, a titolo indicativo:

- Grandi Imprese, Gruppi di grandi dimensioni e SpA con azioni in mercati regolamentati;
- Banche, Fondazioni Bancarie, soc. appartenenti a gruppi bancari, SIM, SGR, SICAV, SICAF e Fiduciarie;
- Fondi Comuni d'Investimento, Gestori di Fondi d'Investimento alternativi;
- Depositi Centrali e CdP

Quali gli Organi di Controllo ?

Con le modifiche all'Art. 2086 del Cod. Civ. E in base alle previsioni del nuovo codice i destinatari delle funzioni di controllo saranno:

- Organi di controllo Societario;
- Revisore/i o soc di Revisione;
- L'Agenzia delle Entrate;
- L'agente della Riscossione;
- l'INPS



La riforma delle aziende in crisi

L'attuale impianto delle Legge fallimentare sta per compiere 77 anni e questo sarà il suo ultimo compleanno. E' con il Regio Decreto 267/1942 che venne dettata l'impostazione generale delle procedure concorsuali attualmente in vigore. Nel corso degli anni ci sono stati diversi interventi legislativi (DLgs 5/2006, DLgs 169/2007, DLgs 180/2015 e DLgs 54/2018) ma solo con il Decreto Attuativo della L. 155/2017 l'anno 2019 vedrà l'approvazione del nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.

Le implicazioni della riforma coinvolgono svariati soggetti aziendali, in primis l'imprenditore, il quale avrà il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato in funzione della preventiva e tempestiva rilevazione della crisi e più in generale della perdita della continuità aziendale. La principale delle novità consiste nell'approccio alla gestione delle imprese che attraverso un impianto organico, strutturale e sistemico e con l'ausilio di una serie di indici di natura:

- Patrimoniale;
- Reddittuale;
- Finanziaria

Possano intercettare con almeno 6 mesi di anticipo il possibile insorgere di crisi o di insolvenza. La riforma riguarderà molte società fino a oggi escluse da tali



Per le S.r.l. le maggiori implicazioni: quali i limiti dimensionali ?

Fra le modifiche del decreto vi sono quelle che toccano il Codice Civile ed in particolare l'Art. 2477 Cod. Civ. Ovvero le S.r.l. saranno obbligate all'organo di controllo se 2 esercizi consecutivi hanno almeno uno dei seguenti:

- Tot. Attivo S.P. > € 2 milioni;
- Ricavi > € 2 milioni;
- Dipendenti in media > 10 unità

Entrata in Vigore della norma

Il nuovo codice deve ancora finire l'iter di approvazione parlamentare (che si prevede possa avvenire entro la fine di febbraio) quindi al momento si deve dire che lo stesso non è operativo tuttavia la stessa norma prevede l'entrata in vigore del Decreto 18 mesi dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Si deve anche far presente che le S.r.l. avranno tempo fino al 31.12.2019 per adeguare i propri Statuti.

adempimenti che fra pochi mesi saranno costrette ad adeguare i propri Statuti per creare i sistemi di controllo necessari; inoltre ulteriori obblighi di segnalazione verranno attribuiti in capo all'amministrazione finanziaria. Destinatario di tutte le segnalazioni sarà un organismo dedicato l'OCRI, che avrà il compito di valutare le segnalazioni arrivategli ed eventualmente archiviarle piuttosto che procedere con gli strumenti e le modalità a sua disposizione.

Il nuovo ruolo degli indicatori della crisi

L'approccio voluto dalla norma si deve riconoscere essere innovativo e segue la *ratio* della Revisione Legale post D.Lgs. 39/2010 e dei recenti Principi Contabili (OIC) ovvero ponendo una nuova attenzione sull'aspetto preventivo delle potenziali situazioni di crisi. Questo processo assume concretezza prevedendo l'adozione di una serie di indici che possano valutare ex-ante le prospettive aziendali e controllarle ex-post. Gli indicatori saranno identificati dal CNDCEC, che dovrà rivisitarli ogni 3 anni, ma se ne conosce già la natura ovvero concernenti l'equilibrio patrimoniale, con eventuale riguardo al Patrimonio Netto, l'equilibrio reddituale ovvero i risultati economici nonché gli indicatori finanziari, ad esempio il valore attuale dei flussi di cassa rispetto i debiti. Da questo potrebbero essere pensati strumenti quali il rendiconto finanziario e gli indici da questo derivanti piuttosto che il Free Cash Flow (FCF) e il Debt Service Coverage Ratio (DSCR) a 6 mesi. Ad ogni modo gli indici non saranno necessariamente fissi e vincolanti, questo per tenere in considerazione la dimensione aziendale e l'attività svolta.

